

"I.S.A. APS ASD"

Verbale dell'Assemblea del 04/11/2022

L'anno 2022 il giorno 04 del mese di NOVEMBRE alle ore 19, presso la sede Sociale espressamente convocata, si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea dei soci per trattare e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. modifiche da apportare allo statuto alla luce delle richieste pervenute dall'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del terzo settore;
2. modifiche da apportare allo statuto richieste dal Decreto Legislativo 36/2021;
3. comunicazioni varie ed eventuali.

Il Presidente rileva che la riunione è stata regolarmente convocata, che sono presenti numero 30 soci e sono regolarmente rappresentati numero soci come da registro presenze, allegato sotto la lettera A) al presente verbale, e documentazione conservata in sede. Pertanto, ai sensi del vigente Statuto, l'Assemblea è regolarmente costituita ed atta a deliberare potendo avvalersi del quorum previsto per l'Assemblea ordinaria ai sensi dell'articolo 101, comma 2, del DLgs 117/2017.

Su designazione unanime degli intervenuti assume la presidenza STEFANO LENZI, che chiama alle funzioni di Segretario SARA GUIDI.

Sul primo punto all'ordine del giorno interviene il Presidente per chiarire che l'assemblea è stata convocata per rispettare le richieste di modifiche presentate dall'Ufficio RUNTS con nota trasmessa Prot. 13/06/2022 e che qui si riportano:

- **Art. 5:** lo statuto deve contenere le seguenti clausole: necessità di dare comunicazione all'interessato del rigetto della domanda, annotazione dell'ammissione sul libro degli associati, presenza della motivazione nella deliberazione di rigetto della domanda (da darsi entro 60 giorni, termine derogabile), diritto di chiedere il riesame della decisione ad un organo sociale diverso da quello che ha rigettato la domanda.

Per quanto tali richieste appaiono pleonastiche, essendo l'associazione obbligata a rispettare il vincolo normativo e non trattandosi di clausola espressamente indicata come requisito statutario dall'articolo 21 del Codice del terzo settore, si propone di rispettare l'indicazione dell'Ufficio modificando l'attuale formulazione

Articolo 5 - Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, anche verbale, al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione. Le organizzazioni senza scopo di lucro che intendano diventare socie del sodalizio dovranno presentare richiesta firmata dal proprio rappresentante legale e la relativa accettazione è in ogni caso subordinata al rispetto dei vincoli di settore. L'accettazione della richiesta di adesione da parte dell'associazione sarà comunicata al richiedente anche verbalmente. In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Con

Presidente

Segretario

Articolo 5 - Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, anche verbale, al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione. Le organizzazioni senza scopo di lucro che intendano diventare socie del sodalizio dovranno presentare richiesta firmata dal proprio rappresentante legale e la relativa accettazione è in ogni caso subordinata al rispetto dei vincoli di settore. L'accettazione della richiesta di adesione da parte dell'associazione sarà comunicata al richiedente anche verbalmente. In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

L'eventuale rigetto della domanda di ammissione dovrà risultare da delibera debitamente motivata e notificata all'istante entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda di ammissione a mezzo raccomandata anche a mano affinché questi possa valutare di proporre ricorso, da comunicare entro i successivi sessanta giorni all'organo amministrativo affinché calendarizzi l'esame della delibera nella prima assemblea utile a cui dovrà essere convocato il ricorrente per poter contestare le motivazioni a fondamento del rigetto da parte dell'organo amministrativo.

La proposta, messa ai voti, viene approvata all'unanimità.

- Art. 6: si prevede il diritto in capo ai soci di prendere visione dei libri sociali. È necessario specificare le modalità attraverso le quali gli associati possono esercitare "in concreto" tale diritto, modalità che gli Uffici hanno individuato nello specificare a quale organo sociale formulare la richiesta, la forma della richiesta, le tempistiche di evasione della stessa e le modalità di messa a disposizione dei libri sociali (art. 15, III comma, D. Lgs. n. 117/2017 e Circolare Ministero del lavoro n. 20/2018).

Per quanto il Ministero del Lavoro, nel confronto con il Forum nazionale del terzo settore e con il CSV net questa estate abbia evidenziato che tale rilievo non possa considerarsi ostativo, si propone in ogni caso di modificare l'attuale formulazione

Articolo 6 - La qualifica di socio dà diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti, dalla data di ammissione;
- godere dell'elettorato attivo e passivo per le elezioni degli organi direttivi;
- accedere ai libri sociali presentando richiesta al Consiglio Direttivo o ad un suo componente.

I soci sono tenuti:

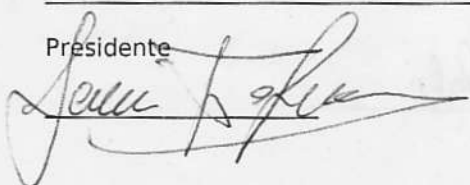
- all'osservanza dello statuto, del Regolamento Organico e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- al pagamento del contributo associativo.

Con

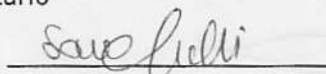
Articolo 6 - La qualifica di socio dà diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;

Presidente



Segretario



- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti, dalla data di ammissione;
- godere dell'elettorato attivo e passivo per le elezioni degli organi direttivi;
- accedere ai libri sociali presentando richiesta al Consiglio Direttivo o ad un suo componente. L'istanza deve essere presentata a mezzo raccomandata anche a mano. Il Consiglio Direttivo ha venti giorni per garantire all'associato il diritto di accesso ai libri sociali. L'eventuale riproduzione della documentazione, con qualsiasi strumento realizzata, è subordinata all'impegno in capo all'associato di trattare i dati personali ivi contenuti esclusivamente per l'esercizio di diritti e doveri associativi o per tutelare la posizione propria e dell'associazione in qualsiasi tipo di giudizio.

I soci sono tenuti:

- all'osservanza dello statuto, del Regolamento Organico e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- al pagamento del contributo associativo.

La proposta, messa ai voti, viene approvata all'unanimità.

- **Art. 15:** lo statuto prevede le competenze dell'Assemblea; tuttavia, risultano mancare le seguenti competenze inderogabili ex art. 25 D.Lgs. 117/2017: la revoca dei componenti del Consiglio Direttivo e degli altri organi sociali, la delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e la promozione dell'azione di responsabilità nei loro confronti.

Per rispondere alle richieste dell'Ufficio si propone di modificare l'attuale formulazione

Articolo 15 - L'assemblea ordinaria:

- approva il rendiconto economico e finanziario ed eventualmente il bilancio sociale;
- procede all'elezione del Presidente dell'associazione, dei membri del Consiglio direttivo e, eventualmente, dell'Organo di controllo anche monocratico;
- delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'associazione riservati alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dal consiglio direttivo;
- approva gli eventuali Regolamenti.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale. L'assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dall'Organo di controllo (se eletto) o da almeno un decimo degli associati. In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro 20 (venti) giorni dalla data della richiesta. Tutte le cariche elettive hanno durata di 4 (quattro) anni e sono rieleggibili.

con la seguente formulazione che riporta il testo integrale dell'articolo 25 del Codice del terzo settore con alcune integrazioni legate alla realtà associativa:

Articolo 15 - L'assemblea ordinaria:

Presidente

Segretario

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali, ivi incluso eventualmente l'Organo di controllo anche monocratico;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio di esercizio, eventualmente anche nella forma di rendiconto economico e finanziario ma in ogni caso nel rispetto della modulistica adottata dal Ministero, ed eventualmente il bilancio preventivo e/o il bilancio sociale;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sull'esclusione degli associati, se l'atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima;
- f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale. L'assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dall'Organo di controllo (se eletto) o da almeno un decimo degli associati. In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro 20 (venti) giorni dalla data della richiesta. Tutte le cariche elettive hanno durata di 4 (quattro) anni e sono rieleggibili.

La proposta, messa ai voti, viene approvata all'unanimità.

- **Art. 16:** si prevede che abbiano diritto di voto solo gli associati maggiorenni. Tale previsione contrasta con i principi di democraticità e partecipazione che le associazioni di promozione sociale e le organizzazioni di volontariato devono valorizzare. Infatti, dal momento che è prevista l'ammissione di soci minorenni (la cui domanda deve essere controfirmata dall'esercente la responsabilità genitoriale), il minore deve avere gli stessi diritti ed obblighi degli altri associati, tra cui anche il diritto di voto e di partecipazione alle assemblee. Con riferimento al diritto di voto, recenti orientamenti giurisprudenziali (Cass. Ordinanza Sez. VI 04.10.2017 n. 23228) ripresi dalla Nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 1309 del 06/02/2019, hanno chiarito l'illegittima esclusione dal diritto di voto degli associati minorenni, considerato che il relativo esercizio deve ritenersi attribuito ex lege agli esercenti la responsabilità genitoriale sugli stessi. Pertanto, è necessario adeguare lo Statuto.

Seppur la clausola statutaria non avesse alcun intento discriminatorio, ma rappresenti una clausola che il legislatore impone di inserire esplicitamente negli statuti degli enti non commerciali di tipo associativo, per rispondere all'esigenza manifestata dal Ministero del Lavoro si propone di modificare l'attuale formulazione

Presidente

Segretario

Articolo 16 - Nelle assemblee - ordinarie e straordinarie - hanno diritto al voto gli associati maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa secondo il principio del voto singolo.

con

Articolo 16 - Nelle assemblee - ordinarie e straordinarie - hanno diritto al voto gli associati maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa secondo il principio del voto singolo. L'associato minorenni viene convocato all'assemblea nel corso della quale può esercitare diritto di parola ed eventualmente il voto consultivo. L'associato minorenni viene rappresentato, anche con il diritto di voto, dall'esercente la potestà genitoriale che ha sottoscritto la relativa domanda di ammissione.

La proposta, messa ai voti, viene approvata all'unanimità.

- **"Art. 16:** è prevista la possibilità di una seconda convocazione priva di quorum costitutivo per l'Assemblea che delibera modifiche statutarie. Questa previsione non è corretta. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in risposta a un quesito posto dalla Provincia Autonoma di Trento (Nota Min. Lavoro e delle Politiche Sociali n. 6214 del 09/07/2020), ribadisce che diversa soluzione infatti "non avrebbe l'effetto di incentivare una maggiore partecipazione; essa finirebbe invece per consentire comunque ad una ristretta minoranza di soci di apportare le desiderate modifiche statutarie a discapito della maggioranza degli assenti. E se un'assemblea priva in seconda convocazione di un quorum costitutivo può ben operare in condizioni ordinarie, tale ipotesi deve ritenersi da escludere in presenza di situazioni straordinarie quali la deliberazione di modifiche dello statuto. Situazioni come quella rappresentata potrebbero al contrario costituire un indice dell'impossibilità di funzionamento dell'associazione...". È necessario eliminare tale previsione o, quantomeno, prevedere un quorum costitutivo adeguato a garantire il rispetto dei principi di democraticità e di partecipazione degli associati".

In risposta all'indicazione ministeriale si propone di modificare l'attuale formulazione

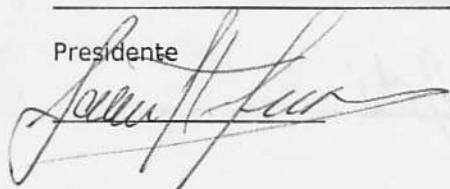
Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato. In prima convocazione l'assemblea - ordinaria e straordinaria - è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli associati aventi diritto. In seconda convocazione, a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione, l'assemblea - ordinaria e straordinaria - è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. Le delibere delle assemblee ordinarie sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Con

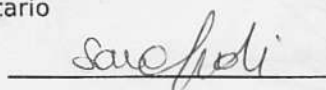
Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

In prima convocazione l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli associati aventi diritto. In seconda convocazione, a distanza di almeno un giorno dalla prima

Presidente



Segretario



convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. Le delibere delle assemblee ordinarie sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno. Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto anche per effettuare delibere di fusione, scissione e trasformazione, occorrono in prima convocazione la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione, a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione, occorrono la presenza di almeno un terzo degli associati e il voto favorevole dei quattro quinti dei presenti.

La proposta, messa ai voti, viene approvata all'unanimità.

Al secondo ordine del giorno vengono esaminate le modifiche che si rende necessario apportare ai sensi del Decreto Legislativo 36/2021.

In primo luogo, il citato decreto richiede alle associazioni sportive dilettantistiche di indicare nell'oggetto sociale *"l'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica"*. Il provvedimento correttivo al Decreto Legislativo in esame esonera gli enti del terzo settore dall'onere di svolgere in via principale l'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche ben potendo svolgere altre attività di interesse generale senza alcuna limitazione di sorta.

Si propone pertanto di modificare l'attuale formulazione dell'articolo 3

Articolo 3 - Al fine di perseguire gli scopi istituzionali, l'associazione può organizzare attività quali:

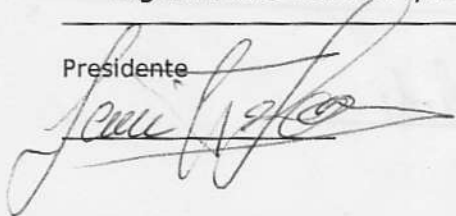
a) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche in particolare

- promuovere e sviluppare attività sportive dilettantistiche riconosciute dalle Federazioni sportive e/o dagli Enti di promozione sportiva cui l'associazione aderisce, in particolare nelle discipline quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il Ju-Jitsu e la ginnastica per la salute e per il fitness;
- organizzare manifestazioni sportive, culturali, ricreative in via diretta o collaborare con altri soggetti per la loro realizzazione;
- promuovere attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive;
- gestire impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive di vario genere;
- organizzare squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazioni ed iniziative di diverse discipline sportive;
- indire corsi di avviamento allo sport, attività motoria e di mantenimento, corsi di formazione e di qualificazione per operatori sportivi;

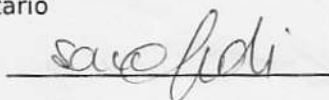
Con la seguente

Articolo 3 - Al fine di perseguire gli scopi istituzionali, l'associazione può organizzare attività quali:

Presidente



Segretario



- a) *esercitare in via stabile l'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica nelle discipline sportive dilettantistiche riconosciute dalle Federazioni sportive e/o dagli Enti di promozione sportiva cui l'associazione aderisce, in particolare con riferimento, a titolo esemplificativo, alle discipline del Ju-Jitsu e della ginnastica per la salute e per il fitness;*

La proposta, messa ai voti, viene approvata all'unanimità.

Ulteriori elementi innovativi del Decreto Legislativo 36/2021, nella versione modificata dal correttivo, sono rappresentati dalla necessità di:

- 1) esplicitare in statuto l'eventuale volontà di svolgere anche attività diverse da quelle indicate come di interesse generale, circostanza che è già prevista, in ottemperanza al Codice del terzo settore, dall'articolo 11 dello statuto;
- 2) verificare che lo statuto non abbia inserito la definizione di assenza di scopo di lucro fornita dall'articolo 10 del Decreto Legislativo 460/1997, in considerazione della nuova definizione contenuta sia nel Codice del terzo settore che nel menzionato Decreto 36: circostanza che non si è riscontrata;
- 3) verificare che lo statuto non abbia inserito la disciplina dell'incompatibilità dei dirigenti così come definita dall'articolo 90 della Legge 289/2002 in quanto modificata dal Decreto 36: circostanza che non si è riscontrata.

Viene quindi data lettura dello statuto allegato, sotto la lettera B, come parte integrante del presente atto, che implementa le modifiche sopra riportate. L'assemblea dei soci, all'unanimità, delibera di adottare lo statuto nella formulazione aggiornata.

Il Presidente viene delegato ad espletare gli adempimenti connessi alla modifica dello statuto ossia:

- 1) registrazione del verbale e dello statuto in regime di esenzione dall'imposta di registro, avendo operato esclusivamente modifiche statutarie richieste dal legislatore ed in regime di esenzione dall'imposta di bollo, essendo l'associazione iscritta nel registro delle associazioni di promozione sociale con n° 1748, atto provinciale n. 103311 del 10/12/2007, per il combinato disposto dell'articolo 82 del DLgs 117/2017 e dell'articolo 104 primo comma del DLgs 117/2017. A tal fine il Presidente, o suo delegato, si recheranno all'ufficio con il presente verbale e allegato statuto debitamente firmato in due esemplari ed il documento attestante l'iscrizione nel registro delle associazioni di promozione sociale;
- 2) aggiornamento dell'anagrafica tributaria dell'associazione, atteso che nella denominazione ora deve essere inclusa anche la natura di associazione di promozione sociale;
- 3) trasmissione - entro e non oltre il 13/11/2022 - della documentazione all'Ufficio del RUNTS alla PEC associazioni.legge117@postacert.regione.emilia-romagna.it di copia dello Statuto aggiornato, debitamente firmato nella sua stesura completa e comprensivo degli estremi di registrazione all'Agenzia delle Entrate

Presidente

Segretario

corredato dalla copia del Verbale di approvazione dello stesso da parte dell'Assemblea sottoscritto dal Presidente e dal Segretario;

- 4) trasmissione della documentazione di cui al punto 3) agli Enti affilianti per l'aggiornamento dei dati nel Registro delle attività sportive e nel Registro CONI.

Relativamente al 3 punto all'ordine del giorno Il Presidente comunica che i consiglieri Pierluigi Ghisoli e sua moglie Paola Negrini si sono dovuti dimettere causa un grave problema di salute di Pierluigi Ghisoli.

Il Consiglio Direttivo è quindi attualmente così composto: Presidente Stefano Lenzi; Vice Presidente Magalini Maurizio; Consiglieri: Alessandro Napoli, Claudia Bianchi, Luciano Serra, Franco Lenzi.

Non essendovi altro su cui deliberare l'assemblea viene sciolta alle ore 20.15... previa lettura ed approvazione del presente verbale.

Presidente

Segretario

04/11/2022

[Signature]
Savelli

Allegato A) al verbale dell'assemblea straordinaria del 30/10/2020

REGISTRO FIRME PRESENTI E DELEGATI

Nome	Cognome	Firma
1- ANDRONEGA	FORMISINI	Andronega Formisini
2- PAOLA	OLIVIERO	Paola Oliviero
3- GIOVANNI	NARDI	Giovanni Nardi
4- MATTEO	PINELLI	Matteo Pinelli
5- FRANCESCO	FIORI	Francesco Fiori
6- LUCIANO	CORTESI	Luciano Cortesi
7- ELISABETTA	QUIARO	Elisabetta Quiaro
8- MAGALINI	MAURIZIO	Magalini Maurizio
9- ELENA	CASSANI	Elena Cassani
10- ALESSANDRO	NAPOLI	Alessandro Napoli
11- ROSSELLA	BERGARETTI	Rosella Bergaretti
12- ROSALIA	GUERACIO	Rosalia Gueracio
13- STEFANO	LENZI	Stefano Lenzi
14- CLAUDIA	BIANCHI	Claudia Bianchi
15- LUCIANO	SERRA	Luciano Serra
16- FRANCO	LENZI	Franco Lenzi
17- SARA	GUIDI	Sara Guidi
18- DAVIDELLA	GUERRE	Davidella Guerre
19- GIORGIA	GUARATELLI	Giorgia Guaratelli
20- MARIA GRAZIA	FABRI	Maria Grazia Fabri
21- De Feo	Carla Maria	De Feo Carla Maria
22- ANNALISA	FIORINI	Annalisa Fiorini
23- PAZZAZZA	AZZOLINI	Pazzazza Azzone
24- LOR	BADINI	Lor Badini
25- ARIANA	DEGOLI	Ariana Degoli
26- SONIA	SPEGINO	Sonia Spegino
27- RENZO	CALZATI	Renzo Calzati
28- VALERIA	PLACCHI	Valeria Placchi
29- MARTINA	GRANDE	Martina Grande
30- ROBERTA	PIZZI	Roberta Pizzi

IN COLLEGAMENTO VIDEO TELEFONO

Presidente

Segretario

[Signature]

[Signature]

Allegato B) al Verbale dell'Assemblea dei soci del 04/11/2022

Statuto dell'Associazione di "Promozione Sociale Culturale Sportiva Dilettantistica Istituto Superiore Aplomb" in breve "I.S.A. APS ASD"

TITOLO I - DENOMINAZIONE E SEDE

Articolo 1 - Nello spirito della Costituzione della Repubblica italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli art. 36 e seguenti del Codice civile si è costituita nel 1996 nel comune di Crevalcore (BO) con il nome Di Associazione C.S.R. Ju Jitsu Arcobaleno; nome e sede sociali modificati con l'aggiornamento dello Statuto del 2004, diventando Associazione Culturale Sportiva Dilettantistica Istituto Superiore Aplomb; la suddetta Associazione, ora con sede sociale a Renazzo (FE) in via Pilastro, 59 prende il nome, come da verbale dell'Assemblea Soci del 30/10/2020, di "Associazione di Promozione Sociale Culturale Sportiva Dilettantistica Istituto Superiore Aplomb" in breve "I.S.A. APS ASD".

TITOLO II- SCOPO E OGGETTO

Articolo 2 - L'associazione nasce al fine di promuovere finalità di natura civica, solidaristica e di utilità sociale a favore di associati, relativi famigliari o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

Scopo dell'associazione è in particolare la diffusione della pratica sportiva tesa al miglioramento degli stili di vita, della condizione fisica e psichica, nonché delle relazioni sociali e la promozione di attività ricreative e culturali per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi.

Articolo 3 - Al fine di perseguire gli scopi istituzionali, l'associazione può organizzare attività quali:

- a) esercitare in via stabile l'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica nelle discipline sportive dilettantistiche riconosciute dalle Federazioni sportive e/o dagli Enti di promozione sportiva cui l'associazione aderisce, in particolare con riferimento, a titolo esemplificativo, alle discipline del Ju-Jitsu e della ginnastica per la salute e per il fitness;
- b) organizzazione e gestione di attività culturali, museali artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, attraverso:
 1. lo studio, la promozione e lo sviluppo di nuove metodologie per migliorare l'organizzazione e la pratica dello sport e del tempo libero;
 2. la promozione e lo sviluppo della ricerca etnofisiologica e l'Aplomb, divulgandone gli insegnamenti a mezzo di seminari, conferenze, corsi e prove pratiche in campo;
 3. la promozione e la diffusione della cultura ambientalista e naturalistica;
 4. organizzare attività ricreative e culturali a favore di un migliore utilizzo del tempo libero dei soci, ivi compresa l'organizzazione di attività turistica;
- c) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla Legge 166/2016 e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale.

TITOLO III - SOCI

Articolo 4 - Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell'Associazione tutti coloro i quali, aderendo alle finalità istituzionali del sodalizio, intendano collaborare al

Presidente

Segretario

loro raggiungimento ed accettino le regole adottate attraverso lo statuto ed i regolamenti, essendo vietata qualsiasi forma di discriminazione nel rapporto associativo.

Articolo 5 - Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, anche verbale, al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione. Le organizzazioni senza scopo di lucro che intendano diventare socie del sodalizio dovranno presentare richiesta firmata dal proprio rappresentante legale e la relativa accettazione è in ogni caso subordinata al rispetto dei vincoli di settore. L'accettazione della richiesta di adesione da parte dell'associazione sarà comunicata al richiedente anche verbalmente. In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

L'eventuale rigetto della domanda di ammissione dovrà risultare da delibera debitamente motivata e notificata all'istante entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda di ammissione a mezzo raccomandata anche a mano affinché questi possa valutare di proporre ricorso, da comunicare entro i successivi sessanta giorni all'organo amministrativo affinché calendarizzi l'esame della delibera nella prima assemblea utile a cui dovrà essere convocato il ricorrente per poter contestare le motivazioni a fondamento del rigetto da parte dell'organo amministrativo.

Articolo 6 - La qualifica di socio dà diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti, dalla data di ammissione;
- godere dell'elettorato attivo e passivo per le elezioni degli organi direttivi;
- accedere ai libri sociali presentando richiesta al Consiglio Direttivo o ad un suo componente.

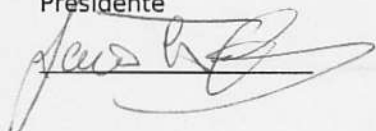
L'istanza deve essere presentata a mezzo raccomandata anche a mano. Il Consiglio Direttivo ha venti giorni per garantire all'associato il diritto di accesso ai libri sociali. L'eventuale riproduzione della documentazione, con qualsiasi strumento realizzata, è subordinata all'impegno in capo all'associato di trattare i dati personali ivi contenuti esclusivamente per l'esercizio di diritti e doveri associativi o per tutelare la posizione propria e dell'associazione in qualsiasi tipo di giudizio.

I soci sono tenuti:

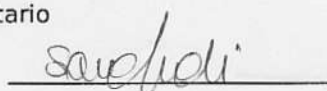
- all'osservanza dello statuto, del Regolamento Organico e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- al pagamento del contributo associativo.

Articolo 7 - I soci sono tenuti a versare il contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività. Tale quota potrà essere determinata annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita. Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili. Il socio volontario non potrà in alcun modo essere retribuito ma avrà diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, avvalendosi l'associazione prevalentemente dell'attività resa in forma volontaria e gratuita dai propri associati. L'associazione può in caso di particolare necessità,

Presidente



Segretario



assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

TITOLO IV - RECESSO E ESCLUSIONE

Articolo 8 - La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o a causa di morte.

Articolo 9 - Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo. L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

- a. che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- b. che si renda moroso del versamento del contributo annuale per un periodo superiore a 3 (tre) mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale;
- c. che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- d. che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione.

Articolo 10 - Le deliberazioni prese in materia di esclusione devono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera, ad eccezione del caso previsto alla lettera b) dell'articolo 9, e devono essere motivate. Il socio interessato dal provvedimento ha 15 giorni di tempo dalla ricezione della comunicazione per chiedere la convocazione dell'assemblea al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento di esclusione. L'esclusione diventa operativa con l'annotazione del provvedimento nel libro che avviene decorsi 20 giorni dall'invio del provvedimento ovvero a seguito della delibera dell'assemblea che abbia ratificato il provvedimento di espulsione adottato dal Consiglio Direttivo.

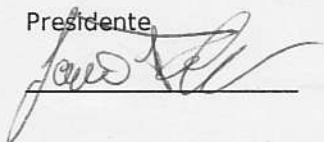
TITOLO V - RISORSE ECONOMICHE E FONDO COMUNE

Articolo 11 - L'associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle attività da:

- a. quote e contributi degli associati, nella misura decisa annualmente dal Consiglio Direttivo e ratificata dall'assemblea;
- b. eredità, donazioni e legati;
- c. contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarî;
- d. contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- e. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g. erogazioni liberali degli associati e di terzi;
- h. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- i. Eventi raccolta fondi
- j. entrate derivanti da attività diverse da quelle di interesse generale in quanto rispetto ad esse secondarie e strumentali e realizzate nel rispetto dei vincoli di Legge.

L'associazione è tenuta per almeno tre anni alla conservazione della documentazione, con l'indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche derivanti da eredità, donazioni e legati, contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarî, contributi dell'Unione europea e di organismi

Presidente



Segretario



internazionali, entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati, nonché per le erogazioni liberali degli associati e dei terzi della documentazione relativa alle erogazioni liberali se finalizzate alla detrazione di imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile.

Il fondo comune non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve, o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. In ogni caso l'eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività statutariamente previste.

Articolo 12 - Esercizio sociale. L'esercizio sociale va dal 01/09 al 31/08 di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto economico e finanziario da presentare all'Assemblea degli associati. Il rendiconto economico e finanziario deve essere approvato dall'Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

TITOLO VI - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 13 - Sono organi dell'Associazione:

- a. L'Assemblea degli associati, organo sovrano;
- b. Il Consiglio Direttivo, organo amministrativo;
- c. Il Presidente;
- d. l'Organo di controllo, qualora eletto.

ASSEMBLEE

Articolo 14 - Le assemblee sono ordinarie e straordinarie. La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso da affiggersi nel locale della sede sociale e ove si svolgano le attività di almeno venti giorni prima della adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della seconda convocazione. L'avviso della convocazione può essere anche comunicato ai singoli soci mediante modalità quali la pubblicazione sul giornale associativo, l'invio di lettera semplice, fax, e-mail o telegramma, in ogni caso almeno 8 giorni prima dell'adunanza.

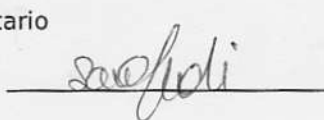
Articolo 15 - L'assemblea ordinaria:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali, ivi incluso eventualmente l'Organo di controllo anche monocratico;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio di esercizio, eventualmente anche nella forma di rendiconto economico e finanziario ma in ogni caso nel rispetto della modulistica adottata dal Ministero, ed eventualmente il bilancio preventivo e/o il bilancio sociale;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sull'esclusione degli associati, se l'atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima;
- f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

Presidente



Segretario



h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;

i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale. L'assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dall'Organo di controllo (se eletto) o da almeno un decimo degli associati. In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro 20 (venti) giorni dalla data della richiesta. Tutte le cariche elettive hanno durata di 4 (quattro) anni e sono rieleggibili.

Articolo 16 - Nelle assemblee - ordinarie e straordinarie - hanno diritto al voto gli associati maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa secondo il principio del voto singolo. L'associato minorenni viene convocato all'assemblea nel corso della quale può esercitare diritto di parola ed eventualmente il voto consultivo. L'associato minorenni viene rappresentato, anche con il diritto di voto, dall'esercente la potestà genitoriale che ha sottoscritto la relativa domanda di ammissione.

Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

In prima convocazione l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli associati aventi diritto. In seconda convocazione, a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. Le delibere delle assemblee ordinarie sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno. Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto anche per effettuare delibere di fusione, scissione e trasformazione, occorrono in prima convocazione la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione, a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione, occorrono la presenza di almeno un terzo degli associati e il voto favorevole dei quattro quinti dei presenti.

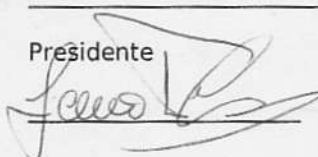
Articolo 17 - L'assemblea è straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto e sullo scioglimento dell'Associazione nominando i liquidatori. Le delibere delle assemblee sono valide, a maggioranza qualificata dei tre quinti (3/5) dei soci presenti per le modifiche statutarie e dei tre quarti (3/4) degli associati per la delibera di scioglimento dell'Associazione.

Articolo 18 - L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vicepresidente o dalla persona designata dall'assemblea stessa. la nomina del segretario è fatta dal Presidente dell'assemblea.

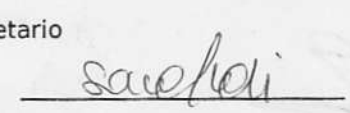
CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 19 - Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 5 ad un massimo di 11 membri scelti fra gli associati maggiorenni. Il Consiglio elegge nel suo seno il Vicepresidente. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quanto ne sia fatta domanda da almeno 1/3 dei membri. La convocazione è fatta a mezzo lettera da spedire anche attraverso

Presidente



Segretario



la posta elettronica o consegnare non meno di otto giorni prima della adunanza. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti, ovvero, in mancanza di una convocazione ufficiale, anche qualora siano presenti tutti i membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:

- a curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- b redigere il bilancio preventivo, il rendiconto economico e finanziario ed eventualmente il bilancio sociale;
- c predisporre i regolamenti interni;
- d stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- e deliberare circa l'ammissione e l'esclusione degli associati. L'ammissione degli associati potrà essere delegata ad un consigliere;
- f nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'associazione;
- g compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione;
- h affidare, con apposita delibera, deleghe speciali a suoi membri.

Articolo 20 - Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio decadano dall'incarico, il Consiglio direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero consiglio. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

PRESIDENTE

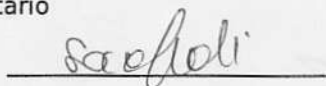
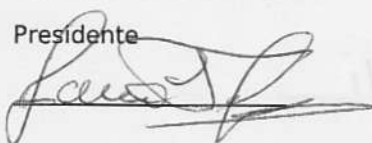
Articolo 21 - Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma dell'Associazione. Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione. In caso di dimissioni, spetta al Vicepresidente convocare entro 20 (venti) giorni l'assemblea dei soci per l'elezione del nuovo Presidente.

Articolo 22 - Organo di controllo (qualora eletto). L'Organo di controllo, anche monocratico, resta in carica per tre anni. Qualora l'organo sia collegiale, è composto da tre membri effettivi e due supplenti, anche fra i non soci ed elegge al proprio interno il Presidente. L'Organo deve controllare l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigilare sul rispetto dello Statuto oltre ad assolvere a tutte le funzioni indicate dall'articolo 30 del Codice del Terzo Settore. Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

Articolo 23 - Pubblicità e trasparenza degli atti sociali - deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconto annuali, tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione.

TITOLO VIII - Scioglimento

Articolo 24 - Lo scioglimento dell'associazione può essere deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno i $\frac{3}{4}$ degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti per fini sportivi, a uno o più Enti del Terzo Settore, acquisito il parere dell'Amministrazione preposta ai controlli.



Articolo 25 - Norma finale. Per quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice civile e le leggi speciali disciplinanti il settore.

r_emiro.Giunta - Prot. 29/11/2022.1193863.E

Segretario

Sanfidi

Presidente

Giuseppe Rosso

AGENZIA delle ENTRATE - UFFICIO di FERRARA

24 NOV. 2022

Atto Registrato il _____ al N. 2805 sr. 3

Liquidati euro //

(ESENTE euro)

per il DIRE

Giuseppe Rosso

*Firma su delega del direttore Provinciale
dott. Giuseppe Rosso



Presidente

Giuseppe Rosso

Segretario

Sanfidi